

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2099 del 21/04/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MODENA, via PICO DELLA MIRANDOLA n. 72, richiesta dalla ditta CNH INDUSTRIAL ITALIA SPA per l'attività di trattamento e rivestimento metalli, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA. Rif. SUAP n.222692/2025/187 Prat. Sinadoc n. 21405/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2243 del 21/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventuno APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MODENA, via PICO DELLA MIRANDOLA n. 72, richiesta dalla ditta CNH INDUSTRIAL ITALIA SPA per l'attività di trattamento e rivestimento metalli, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA.

Rif. SUAP n.222692/2025/187

Prat. Sinadoc n. 21405/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Modena in data 09/06/2025 (protocollo SUAP n. 222692 del 10/06/2025) e acquisita da ARPAE con prot. n. 105685 del 12/06/2025 dalla ditta **CNH INDUSTRIAL ITALIA SPA** (P.IVA. 00370290363), con sede legale via Lungostrada Lazio n. 19, Torino, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di trattamento e rivestimento metalli svolta presso lo stabilimento ubicato in **via PICO DELLA MIRANDOLA n. 72** Comune di **MODENA** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del

AUA - pagina 1 di 5

- DLgs n.152/2006, parte V";
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
 - Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 "DECRETO ODORI";
 - DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Delibera dell'Assemblea Consortile n.9 del 24 luglio 2006 - approvazione del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 124901 del 10/07/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 160830 del 11/09/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- sono inoltre pervenute dalla ditta, tramite SUAP, integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n.170214 del 26/09/2025;
- con nota protocollo n.172330 del 30/09/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune, AUSL, Gestore SII;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta con protocollo Arpae n. 188442 del 23/10/2025 e con prot. n. 191975 del 29/10/2025 è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 216652 del 05/12/2025. Ulteriore documentazione integrativa, richiesta con protocollo Arpae n.10140 del 20/01/2026 è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 31393 del 18/02/2026, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- sono inoltre pervenute dalla ditta, tramite SUAP, integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n. 14215 del 26/01/2026 e n. 17955 del 29/01/2026;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, protocollo n. 421865 del 26/10/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 191323 del 28/10/2025, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n.28841 del 13/02/2026, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

- parere igienico-sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, protocollo n. 22760 del 13/03/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.47419 del 13/03/2026;
- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena al Comune di Modena, protocollo n. 212794 del 01/12/2025;
- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Modena con protocollo n. 492479 del 09/12/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 217730 del 09/12/2025; in cui si evidenzia che:
 - Presa visione della documentazione presentata e rilevato che:
 - l'AUA in oggetto è relativa alla dismissione di una parte delle lavorazioni che la collocavano in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale, nello stabilimento via Pico della Mirandola n.72;
 - le sorgenti di rumore sono attive sia nel periodo diurno dalle ore 06.00 alle ore 22.00 che nel periodo notturno dalle ore 22.00 alle ore 06.00;
 - la Classificazione Acustica del Comune di Modena approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 20/04/2023 classifica l'area in "Classe V - Aree prevalentemente industriali";
 - non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti recenti per presunto inquinamento acustico a carico della ditta nel sito in parola.
 - Vista la richiesta pervenuta a questo Settore da parte di Arpae - SAC Modena, assunta agli atti con prot. 378312 del 30/09/2025, di inviare parere di competenza ai fini del rilascio del titolo ambientale "Impatto Acustico" nell'ambito della domanda AUA in oggetto.
 - Visto il parere prot. 212794 del 01/12/2025, acquisito al prot. 480834 del 01/12/2025, espresso da Arpae Area Prevenzione Ambientale Centro - Modena relativamente ai contenuti della documentazione di impatto acustico allegata all'istanza rif. 222692/2025/187, col quale si è evidenziata la compatibilità acustica dell'insediamento produttivo in parola con il contesto territoriale circostante.
 - Considerato che l'art. 8 della L. 447/1995 prevede il rilascio del nulla osta acustico nel caso in cui la documentazione tecnica preveda il superamento dei limiti di legge e, conseguentemente, l'adozione dei più opportuni interventi di risanamento per garantire il rispetto dei limiti di cui all'art. 3 della L. 447/1995,
 - il Comune di Modena ritiene che l'attività sia compatibile dal punto di vista acustico e comunica che non è necessario il rilascio del titolo abilitativo nulla osta acustico.
- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Modena HERAcquamodena srl, protocollo n. 4636 del 22/12/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 228125 del 22/12/2025;
- contributo istruttorio relativo alla presenza delle sostanze pericolose negli scarichi idrici in pubblica fognatura espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 34594 del 23/02/2026;
- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Comune di Modena con protocollo n.84799 del 27/02/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 38588 del 27/02/2026;

DATO ATTO inoltre che

- l'azienda è in possesso di AIA rilasciata dalla Provincia di Modena con Det. n. 231 del 13/12/2013 e s.m.i., per la verniciatura tramite cataforesi delle cabine dei trattori agricoli, attività individuata al punto 2.6 dell'allegato VIII alla Parte Seconda - Titolo III bis del D.lgs n.152/06 "Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc";
- in data 06/06/2025 con prot. PG/2025/103475 del 09/06/2025, CNH Industrial Italia Spa ha comunicato la dismissione dell'attività IPPC sopra menzionata;
- a seguito di sopralluogo eseguito in data 25/06/2025 da personale Arpae di Modena, è stato rilasciato il nulla osta all'esecuzione del piano di dismissione con prot. n. PG/2025/117489, poi integrato con la nota

prot. n. PG/2025/182606;

- a seguito dell'invio in data 13/02/2026 da parte della ditta della documentazione attestante i lavori di dismissione eseguiti, il personale Arpae di Modena ha effettuato un ulteriore sopralluogo di verifica il 19/02/2026, a valle del quale è stato rilasciato il nulla osta prot. n. PG/2026/33138 del 20/02/2026 per l'esecuzione dei lavori finali di riempimento delle fosse per riportare la pavimentazione del fabbricato C a piano campagna;
- con la cessazione dell'efficacia dell'AIA, l'attività dell'impianto prosegue con le nuove modalità gestionali, in virtù dell'AUA di cui al presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni definite nel presente atto;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **CNH INDUSTRIAL ITALIA SPA** (P.IVA. 00370290363) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **MODENA via PICO DELLA MIRANDOLA n. 72**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A5 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Modena
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae

2. di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura";*
 - *Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";*
3. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Modena (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;

4. di DARE ATTO che il rilascio del presente atto determina la decadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA Det. n. 231 del 13/12/2013 e suc.mod.
5. di STABILIRE che resta salvo l'obbligo di presentazione entro la scadenza del 30/04/2026 del report annuale AIA relativo al 2025, secondo le modalità fissate al punto D2.2.2 dell'Allegato I alla Determinazione n. 231 del 13/12/2013 e ss.mm.
6. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
7. di STABILIRE che qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella Documentazione di Impatto Acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, e/o l'installazione di nuove sorgenti sonore che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
8. di DARE ATTO inoltre che:
 - sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. di RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc 21405/2025

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI MODENA**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **CNH INDUSTRIAL ITALIA SPA**, presso lo stabilimento sito in **via PICO DELLA MIRANDOLA n. 72** a **MODENA**, svolge l'attività di trattamento e rivestimento metalli.

I punti di scarico delle acque reflue originate dallo stabilimento, recapitanti tutti nella pubblica fognatura e riportati nella planimetria risultano essere i seguenti:

- S1 - acque reflue domestiche;
- S2 - acque meteoriche con recapito nella pubblica fognatura di Via Pico della Mirandola;
- S3 - acque reflue domestiche e meteoriche recapitanti in Cavo Sartori pubblica fognatura;
- S4 - acque reflue industriali, domestiche, meteoriche, di raffreddamento e di dilavamento recapitanti nel Cavo Sartori considerato pubblica fognatura;
- S7 - acque reflue sotterranee, trattate in apposito impianto per la bonifica della falda denominato MISE 1. Tale scarico è in possesso di AUA rilasciata da Arpae - SAC di Modena con Det.n.2800 del 14/05/2025;
- S8 - acque reflue sotterranee trattate in apposito impianto per la bonifica della falda denominato MISE 2. Tale scarico è in possesso di AUA rilasciata da Arpae-SAC di Modena con Det.n.prot. 2806 del 14/05/2025;
- l'approvvigionamento idrico è assicurato da tre pozzi dai quali la ditta preleva alternativamente (pozzo 1, 2 e 4). Nel 2024 il maggiore emungimento è stato effettuato dal pozzo 2 con 166375 mc, mentre dal pozzo 1 sono stati emunti 9118 mc. Dal pozzo n.4 nel 2025 non sono stati fatti emungimenti.

Le acque in ingresso all'impianto di depurazione chimico-fisico TAR sono:

- acque potabili derivanti dalle prove di tenuta settimanali degli sprinkler per il raffreddamento di motopompa;
- acque di scarto dal processo di osmotizzazione per la produzione di emulsione;
- acque di lavaggio da lavapavimenti;
- acque di raffreddamento di forno tempr MBU3;
- acque per la preparazione dell'acqua di calce all'interno del TAR;
- acque di raffreddamento pompe TAR;
- acque da torre evaporativa per raffreddamento macchinari e compressori;
- acque per il funzionamento della centrale termica a vapore;
- acque meteoriche dilvanti tutta la superficie dello stabilimento.

Le acque reflue depurate in uscita da TAR scaricano nel punto 4 (come da elaborato planimetrico allegato all'istanza) della pubblica fognatura per acque miste Cavo Sartori di Via Pico della Mirandola.

La ditta ha stimato un consumo mensile di emulsione oleosa pari a 200 mc (circa 9 mc/giorno), di cui 150 vengono trattati come rifiuto avente codice EER 120109*;

I rapporti di prova dei reflui in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione chimico - fisico denotano un elevato abbattimento per quanto riguarda i parametri BOD, COD, SST, Ferro, tensioattivi totali e idrocarburi totali; per i restanti parametri, quali metalli, ecc. le concentrazioni misurate, sempre in ingresso, risultano rispettare già i limiti previsti dal D.Lgs n.152/06 e suc.mod.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 1053/03 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ATO4 di Modena, le acque reflue scaricate dal TAR sono classificate come acque reflue industriali.

ISTRUTTORIA E PARERI

L'attività della ditta era autorizzata in AIA con Det. n. 231 del 13/12/2013 e suc.mod; in seguito alla dismissione degli impianti di verniciatura viene meno l'assoggettabilità ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA, la documentazione a completamento pervenuta ad Arpae-SAC Modena il 11/09/2025 e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena il 26/09/2025, 05/12/2025 e il 18/02/2026.

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AIA vigente, relativamente agli scarichi idrici;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura:

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Modena HERAcquamodena srl, protocollo n. 4636 del 22/12/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 228125 del 22/12/2025;
- contributo istruttorio relativo alla presenza delle sostanze pericolose negli scarichi idrici in pubblica fognatura espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 34594 del 23/02/2026; in cui si evidenzia che: dalla valutazione dei rapporti di prova dei campionamenti delle acque reflue industriali in ingresso ed in uscita dall'impianto di trattamento chimico - fisico, si rileva un anomalo (molto elevato) abbattimento delle concentrazioni dei parametri cosiddetti organici, quali BOD, COD, SST, Idrocarburi totali, mentre i restanti parametri cosiddetti inorganici, quali metalli ecc., per i quali risulterebbe idonea la tipologia di trattamento dell'impianto installato, sono presenti in ingresso in concentrazioni inferiori alla soglia di rilevabilità dello strumento e pertanto già nel rispetto dei limiti normativi. Considerate le esigue concentrazioni in ingresso per parametri cosiddetti inorganici, in caso di futuro, eventuale intervento sulla rete fognaria aziendale, si suggerisce di valutare il collettamento delle acque di raffreddamento a valle dell'impianto di depurazione chimico - fisico.
- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Comune di Modena con protocollo n.84799 del 27/02/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 38588 del 27/02/2026; in cui si evidenzia che visti:
 - la domanda di AUA e le successive integrazioni;
 - il parere favorevole con prescrizioni prot. 4636 del 22/12/2025 espresso in merito da HERAcquamodena srl;
 - il parere favorevole con prescrizioni prot.34594 del 23/02/2026 espresso in merito da Arpae – Presidio Territoriale di Modena;esprime parere favorevole in merito allo scarico nel Cavo Sartori di acque reflue industriali, nel rispetto delle prescrizioni formulate da HERAcquamodena srl e Arpae – Presidio Territoriale di Modena nei propri pareri soprarichiamati.

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta **CNH INDUSTRIAL ITALIA SPA**, per lo stabilimento localizzato in **via Pico della Mirandola n. 72**, comune di **Modena**, è **autorizzato a scaricare le acque**

reflue industriali in pubblica fognatura derivanti dall'attività di trattamento e rivestimento metalli, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. Gli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura devono rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
2. lo scarico S4 costituito da reflui industriali contenenti sostanze pericolose con recapito in pubblica fognatura dovrà rispettare i limiti previsti dalla tab.3 dell'allegato n.5 al D.Lgs n.152/06 e suc.mod.;
3. Le acque di scolo generate dallo scolmatore di testa impianto TAR durante gli eventi meteorici devono rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
4. dovrà essere eseguito un autocontrollo annuale dei reflui in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione chimico - fisico ricercando i seguenti parametri: **pH, SST, COD, BOD, Cromo tot, Cromo VI, Ferro, Manganese, Piombo, Rame, Zinco, Azoto Ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo tot., Idrocarburi totali, Cloruri, Solfati, Fluoruri, Tensioattivi tot.;**
5. Si richiede l'analisi delle acque di scolo il cui esito deve essere comunicato al gestore del Servizio Idrico Integrato HERAcquamodena srl unitamente alle situazioni meteoriche che danno luogo al fenomeno di tracimazione dello scolmatore delle acque reflue industriali e di pioggia.
6. l'azienda dovrà provvedere a registrare con periodicità trimestrale i volumi di acque emunte dai pozzi n.1, 2 e 4 , i volumi di acque reflue industriali recapitate in pubblica fognatura, i volumi di acque prelevate da acquedotto ad uso produttivo, i volumi di acque utilizzate per la preparazione delle emulsioni oleose e i volumi di acque riciclate dall'evapoconcentratore;
7. dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo PEC ad Arpae di Modena ogni fermata dell'impianto di depurazione, descrivendo le cause che l'hanno provocata;
8. dovrà essere previsto un registro delle manutenzioni sul quale annotare tutti gli interventi eseguiti sull'impianto di depurazione chimico-fisico;
9. nel corso della durata del provvedimento di autorizzazione allo scarico, ogni 4 anni la ditta dovrà inviare ad Arpae Modena una relazione nella quale siano riportate le informazioni citate nei precedenti punti.
10. Il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali (TAR) deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
11. A cura del gestore della ditta si deve provvedere alla gestione degli impianti di depurazione in termini tali da consentire le migliori caratteristiche qualitative degli affluenti in fognatura in rapporto alla tipologia ed alla tecnologia degli impianti condotti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia minima annuale deve essere conservata ed esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
12. E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
13. L'esercizio nell'insediamento di attività diversa comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e/o conseguente diversa natura e quantità degli scarichi, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità competente per l'eventuale modifica di quanto autorizzato.

14. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE Modena, al Comune di Modena e ad HERAcquaModena S.r.l. Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
15. È fatto obbligo presentare al Gestore del S.I.I. HERAcquaModena s.r.l. denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) come previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato ATO4 di Modena.

Documenti di riferimento:- planimetria scarichi (rif. prot. Arpae n. 170214 del 26/09/2025, "Allegato N° 3 - 01_CNH_Layuot_Scarichi-Idrici")

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **CNH INDUSTRIAL ITALIA SPA**, presso lo stabilimento sito in **via PICO DELLA MIRANDOLA n. 72** a **MODENA**, svolge l'attività di trattamento e rivestimento metalli.

La domanda è relativa all'adesione all'AUA, in quanto viene dismesso il reparto cataforesi e quindi decade l'obbligo per l'azienda di assoggettamento all'AIA.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta rispetto all'AIA:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:
Fabbricato A - E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7
Fabbricato B - E81
Fabbricato E - E2, E3, E14, E16, E17, E49, E54, E56, E62, E63, E66
Fabbricato F - E69, E70, E71, E72, E73, E74, E82, E88, E90, E93, E94, E96, E97, E98, E100, E102, E103, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, B1, B2
Fabbricato G - E1, E2, E4, E5
Fabbricato I - E1, E2-E3, E4, E5-E6-E7, E8
- la dismissione dei punti di emissione:
Fabbricato C - E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E22, E23
Fabbricato E - E13, E65
Fabbricato F - E68, E80, E86, E104
Fabbricato G - E7
Fabbricato L - E2, E15, E16, E17
Fabbricato N - E1, E2, E3
Fabbricato Q - E1

e il seguente consumo di materie prime:

- Fluidi lubrorefrigeranti	1.440	l/anno
- Oli per lavorazioni meccaniche	126.050	l/anno
- detergente lavapezzi	10.000	l/anno
- sostanze di trattamento superficiale (tempra)	2.890	l/anno
- anticongelanti	940	l/anno
- biocida	360	l/anno

ISTRUTTORIA E PARERI

L'attività della ditta era autorizzata in AIA con Det. n. 231 del 13/12/2013 e suc.mod; in seguito alla dismissione degli impianti di verniciatura viene meno l'assoggettabilità ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA, la documentazione a completamento pervenuta ad Arpae-SAC Modena il 11/09/2025 e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena il 26/09/2025, 05/12/2025, 26/01/2026, 29/01/2026 e il 18/02/2026.

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, protocollo n.421865 del 26/10/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.191323 del 28/10/2025, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n.28841 del 13/02/2026, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; in cui si evidenzia che per sgrassaggi o lavaggi con sostanze alcaline, si deroga all'obbligo dell'installazione di impianti di assorbimento delle sostanze alcaline a condizione che vengano rispettati i limiti di emissione fissati dalla normativa regionale.
- parere igienico-sanitario, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, protocollo n. 22760 del 13/03/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.47419 del 13/03/2026; favorevole alle seguenti condizioni:
 - che tutti gli impianti di aspirazione localizzata rispondano ai parametri previsti dalle norme di buona tecnica (es. Industrial Ventilation), e siano in grado di captare l'inquinante alla fonte; dovrà essere effettuata una verifica periodica dell'efficienza degli impianti con misurazioni della velocità di cattura, e si dovrà dare evidenza delle misurazioni effettuate tramite annotazione in apposito registro predisposto dalla Ditta;
 - che, come per l'emissione E56 che prevede emissione di materiale particellare e SOV (portata di 3.000 Nmc/h) a temperatura di 50°C, anche per l'emissione E14 di materiale particellare e SOV (portata 5.900 Nmc/h) a temperatura di 50°C, sia previsto analogo sistema di abbattimento (ad ora non è previsto alcun sistema di abbattimento per l'emissione E14).

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate nella planimetria emissioni e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
Fabbricato A								
E1	Asp. ambiente gas scarico autocarri	7.000	-	16	-	-	-	-
E2	Asp. ambiente gas scarico autocarri	7.000	-	16	-	-	-	-
E3	Asp. ambiente gas scarico autocarri	7.000	-	16	-	-	-	-
E4	Asp. ambiente gas scarico autocarri	7.000	-	16	-	-	-	-
E5	Asp. ambiente gas scarico autocarri	7.000	-	16	-	-	-	-

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E6	Asp. ambiente gas scarico autocarri	7.000	-	16	-	-	-	-
E7	Asp. ambiente gas scarico autocarri	7.000	-	16	-	-	-	-
Fabbricato B								
E81	Lavatrice Tecnofirma Sollevatori	1.500	10	16	Sostanze Alcaline	5	-	Annuali
Fabbricato E								
E2	Acqua emulsionata (cosema)	4.500	10	24	Nebbie Oleose	10	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Annuali
E3	Acqua emulsionata (cosema)	4.500	10	24	Nebbie Oleose	10	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Annuali
E14	Forno Humbert	5.900	10	16	Polveri totali	10	-	Semestrali
					Nebbie Oleose	5		
					COV (come C-org tot)	120		
E16	Lavatrice (tg.56000)	1.800	10	16	Sostanze Alcaline	5	-	Annuali
E17	Lavorazioni meccaniche /mt 500 e tg. 11080 + 1 intestatrice DUAP tg. 74015)	4.000	10	16	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Annuali
E49	Lavorazioni meccaniche (trasferta TR200)	35.000	10	24	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Annuali
E54	Cosema asp. reparto	8.000	10	24	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	Separatore di gocce	Annuali
E56	Forno SAET (tg.77018)	3.000	10	24	Polveri totali	10	Filtro a corpi di riempimento	Semestrali
					Nebbie Oleose	5		
					COV (come C-org tot)	120		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E62	Lavorazioni meccaniche (2 torni + 1 brocciatrice + 1 complesso operazioni di fresatura + 1 complesso operazioni di sgrossatura e finitura)	10.500	10	24	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Annuali
E63	Lavorazioni meccaniche (3 rullatrici grob tg.74032-75048-77028)	4.000	10	24	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Annuali
E66	Lavatrice Tecnofirma	1.700	8	24	Sostanze Alcaline	5	-	Annuali
Fabbricato F								
E69	Lavatrice	2.500	10	24	Sostanze Alcaline	5	-	Annuali
E70	Lavorazioni meccaniche Mucn Heckert Cwk360 Per la lavorazione dei corpi distributori Tg H 25601 + Mucn Heckert Cwk360 Per la lavorazione dei corpi distributori Tg H 0080 3 + Mucn Heckert Cwk360 Per la lavorazione dei corpi distributori Tg H 00804	6.000	10	24	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Annuali
E71	Lavorazioni meccaniche Mucn Heckert Cwk360 Per la lavorazione dei corpi distributori Tg H 25802 + Mucn Heckert Cwk360 Per la lavorazione dei corpi distributori Tg H 28601 + Mucn Heckert Cwk360 Per la lavorazione dei corpi distributori Tg H 28603	6.000	10	24	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Annuali
E72	Lavorazioni meccaniche Mucn Heckert Cwk360 Per la lavorazione dei corpi sollevatori Tg J00701 + Mucn Heckert Cwk360 Per la lavorazione dei corpi sollevatori Tg J00702 + Mucn Heckert Cwk360	6.000	10	24	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Annuali

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
	Per la lavorazione dei corpi sollevatori Tg J17202 + Mucn Heller H5000 Per la lavorazione dei corpi distributori (Tg 51513)							
E73	Lavorazioni meccaniche Mucn Heller Mch 250 Per La lavorazione dei corpi distributori + Mucn Heckert Cwk360 Per la lavorazione dei corpi sollevatori (Tg I34601)	4.000	10	24	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Annuali
E74	Lavatrice (tg.104006)	600	10	16	Sostanze Alcaline	5	-	Annuali
E82	Tempra + lavorazioni meccaniche	16.000	12	24	Polveri totali Nebbie Oleose COV (come C-org tot)	10 5 120	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Semestrali
E88	Lavorazioni meccaniche tornio padovani tg. H04201 + tornio padovani g61201 + rullatrice grob. Asse ruota + mucn omz lavorazioni asse ruota + mucn omz lavorazioni asse ruota + intestatrice comini lavorazione asse ruota tg. J29201)	6.000	10	24	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Annuali
E90	Lavorazioni meccaniche mucn heckert cwk360 per la lavorazione dei corpi distributori (tg 12079) + mucn heckert cwk360 per la lavorazione dei corpi distributori (tg 120789 + mucn heckert cwk360 per la lavorazione dei corpi distributori (tg 12070)	4.000	10	24	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Annuali
E93	Lavatrice Tecnofirma (tg.99900800)	1.800	12	24	Sostanze Alcaline	5	-	Annuali
E94	Lavatrice Tecnofirma (tg.00900204)	1.500	12	24	Sostanze Alcaline	5	-	Annuali

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E96	Lavorazioni meccaniche mucn mazak horizontal nexus 6800 corpi distributori + mucn heller h5000 lavorazione corpi distributori (tg. 52102) + doosan nhp 630 (mh0018 -000111)	3.000	10	24	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Annuali
E97	Lavorazioni meccaniche heller 2000 tg.53712 + heller 2000 tg.53715)	4.000	10	24	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Annuali
E98	Lavorazioni meccaniche mucn heckert cwk360 per la lavorazione dei corpi distributori (tg 01102500 + mucn heckert cwk360 per la lavorazione dei corpi distributori tg 20033108210)	6.000	10	24	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Annuali
E100	Lavorazioni meccaniche rettifica ghiringhelli tg. J00703 + tornio pitler tg.81054	7.000	10	24	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Annuali
E102	Lavatrice Big Casting Modulo 1	3.500	14	24	Sostanze Alcaline	5	-	Semestrali
E103	Lavatrice Big Casting Modulo 2	3.800	12	24	Sostanze Alcaline	5	-	Semestrali
E106	Lavorazioni meccaniche mucn heller mch250 per la lavorazione dei corpi distributori	3.500	10	24	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Annuali
E107	Lavorazioni meccaniche mucn heller mch250 per la lavorazione dei corpi distributori whex + rodatrice per la lavorazione dei corpi distributori whex	3.500	10	24	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Annuali
E108	Ricarica carrelli	7.000	-	16	-	-	-	-
E109	Ricarica carrelli	7.000	-	16	-	-	-	-
E110	GROB N°1 + GROB N°2 + GROB N°3	5.000	10	24	Polveri totali e Nebbie	10	Prefiltro metallico + Filtro a	Annuali

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
					Oleose		cartucce	
E111	Lavatrice ICOM lavatrice icom 4283 Small Casting	2.500	10	24	Sostanze Alcaline	5	-	Annuali
E112	Lavorazioni meccaniche Doosan lavorazione scatola ponti + mucn heller mch460 per la lavorazione scatola ponte anteriore + mucn heller mch460 per la lavorazione scatola ponte anteriore + mucn heckert 1250 n°9 tg 22044 lavorazione scatola ponte anteriore + mucn heller h8000	12.000	10	24	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Annuali
E113	Lavatrice ultratec IFS (ponte)	900	10	24	Sostanze Alcaline	5	-	Annuali
B1	Lavorazioni meccaniche mucn heller h5000 per le lavorazioni dei corpi distributori (tg. 58572) + mucn heller h5000 per le lavorazioni dei corpi distributori (tg. 58573) + mucn heller h5000 n3 per le lavorazioni dei corpi distributori (tg. 58574)	2.800	11	24	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Annuali
B2	Lavorazioni meccaniche (8 Heller)	16.100	11	24	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	Prefiltro metallico + Filtro a cartucce	Annuali
Fabbricato G								
E1	Ricarica batterie	1.800	11	16	-	-	-	-
E2	Ricarica batterie	1.800	11	16	-	-	-	-
E4	Ricarica batterie	1.800	11	16	-	-	-	-
E5	Ricarica batterie	1.800	11	16	-	-	-	-
Fabbricato I								
E1	Zona lavaggio stoviglie	-	10	16	-	-	-	-

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E2, E3	Zona cottura	-	10	16	-	-	-	-
E4	Griglia per carne	-	10	16	-	-	-	-
E5, E6, E7	Zona cottura	-	10	16	-	-	-	-
E8	Lavaggio verdure	-	10	16	-	-	-	-

2. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH)
3. il gestore deve provvedere a mantenere la frequenza di pulizia delle vasche/macchine e la frequenza di analisi dei bagni come già descritto nell'AIA antecedente all'AUA in oggetto:
 - La vasca di preparazione dovrà essere sottoposta ogni settimana ad un controllo di tipo chimico, che consiste in un'analisi di monitoraggio di: pH, conducibilità, alcalinità totale, olio estraneo (%), concentrazione, durezza totale, cloruri, conta batterica.
 - Anche le vasche delle macchine utensili dovranno essere controllate ogni settimana verificando: pH, concentrazione di olio (%) e conducibilità
 - Le macchine utensili e i centri di lavoro dovranno essere periodicamente svuotati e ripuliti; inoltre, ogni due settimane dovrà essere prevista l'aggiunta di battericida ai bagni per mantenerli in buono stato.
4. come già inserito nell'AIA antecedente all'AUA in oggetto, è ammesso l'utilizzo dell'impianto di evapoconcentrazione di emulsione oleosa a condizione che:
 - 1) il gestore provveda a dare comunicazione della data di entrata in funzione;
 - 2) il gestore provveda ad installare gli impianti di disinfezione prescritti dall'AIA antecedente all'AUA in oggetto;
 - 3) il gestore provveda a mantenere la frequenza settimanale della pianificazione di pulizia delle macchine e di analisi dei bagni prescritti dall'AIA antecedente all'AUA in oggetto;
 - 4) vengano registrati l'accensione e lo spegnimento dell'impianto di evapoconcentrazione, le ore di funzionamento giornaliero e il quantitativo di emulsioni trattate (tramite lettura giornaliera di un contatore dedicato);
 - 5) il rifiuto (residuo oleoso) derivante dall'evapoconcentratore sia stoccato nel Serbatoio 3 TK-EE03, che dovrà essere svuotato settimanalmente. In ogni caso, almeno nei periodi estivi, al fine di evitare la permanenza delle morchie oleose nel serbatoio per tempi lunghi, favorendo la formazione di esalazioni maleodoranti, il volume del concentrato presente nel serbatoio non potrà superare i 10 m³.
5. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**
 - A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
 - B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, **entro tre anni dalla modifica della classificazione**, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento

alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

6. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

7. **Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

- Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale (sono esclusi da questo obbligo i filtri preposti alle cabine aperte dotate di abbattimento frontale a vista).

9. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

10. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali

Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	in cui è suddiviso il lato
----------------	-----------------------------	----------------	---------	----------------------------

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

11. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo

collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

12. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

13. Metodi di misura, campionamento ed analisi

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Documenti di riferimento: planimetria emissioni (rif. prot. Arpae n. 216652 del 05/12/2025, Allegato N° 2 - 02_CNH_Layout_Emissioni_sett25)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.